

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Liquidazione Controllata R.G. P.U. n. 37-1/2024 – Sentenza n. 43/2024

Giudice: Dott.ssa Marta Sodano

Creditore Ricorrente:

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.

Debitore Resistente Contumace:

I Giardini Reali s.r.l.

Liquidatore: dott. Giuseppe Romano

**Oggetto: Pubblicità sul sito del Tribunale della Sentenza di omologa della Liquidazione
Controllata ex artt. 268 e ss CCII della società I Giardini Reali s.r.l.**

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, in qualità di Liquidatore della procedura di Liquidazione Controllata ex artt. 268 e ss CCII aperta, su istanza del creditore, nei confronti della **Società I Giardini Reali Srl** (c.f. 02317540611), giusta sentenza n. 43/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed iscritta al R.G. P.U. n. 37-1/2024,

in ottemperanza a quanto indicato nel dispositivo, con cui, ai fini della prescritta pubblicità si
“*Dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento ...*”;

Chiede

di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Castel Volturno, 12.07.2024.

In fede

dott. Giuseppe Romano



GIUSEPPE
ROMANO
12.07.2024
13:07:23
GMT+02:00

Allegati:

Sentenza n. 43/2024 – P.U. R.G. n. 37-1/2024

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedure Concorsuali

Liquidazione Controllata R.G. P.U. n. 37-1/2024 – Sentenza n. 43/2024

Giudice: Dott.ssa Marta Sodano

Creditore Ricorrente:

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.

Debitore Resistente Contumace:

I Giardini Reali s.r.l.

Liquidatore: dott. Giuseppe Romano

**Oggetto: Pubblicità sul sito del Tribunale della Sentenza di omologa della Liquidazione
Controllata ex artt. 268 e ss CCII della società I Giardini Reali s.r.l.**

Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Romano, in qualità di Liquidatore della procedura di Liquidazione Controllata ex artt. 268 e ss CCII aperta, su istanza del creditore, nei confronti della **Società I Giardini Reali Srl** (c.f. 02317540611), giusta sentenza n. 43/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed iscritta al R.G. P.U. n. 37-1/2024,

in ottemperanza a quanto indicato nel dispositivo, con cui, ai fini della prescritta pubblicità si "*Dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento...*";

Chiede

di disporre la prescritta pubblicità nell'apposita area web presente sul sito del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Castel Volturno, 12.07.2024.

In fede

dott. Giuseppe Romano



GIUSEPPE
ROMANO
12.07.2024
13:07:23
GMT+02:00

Allegati:

Sentenza n. 43/2024 – P.U. R.G. n. 37-1/2024

P.U. R.G. n. 37-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 37-1/2024 su ricorso depositato da **Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.** (già Sviluppo Italia S.p.a.), (P.IVA n. 05678721001/REA n. 910303) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Calabria, nn. 46/48, ivi elettivamente domiciliata alla via della Giuliana, n. 37, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Gorelli e Marco Moriconi che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII della società **I Giardini Reali s.r.l.** (C.F./P.IVA n. 02317540611) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Douhet, n. 33;

resistente contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.02.2024, la ricorrente Invitalia S.p.a. ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata della società I Giardini Reali S.r.l. ai sensi degli artt. 268. e ss CCII.

A fondamento della propria istanza, la società ricorrente ha esposto che: (i) con Decreto Ingiuntivo n. 6230/2006 emesso dal Tribunale di Roma il 25.03.2006 e notificato il 26.04.2006 è stato ingiunto alla società resistente il pagamento della somma di € 47.744,57, oltre spese del procedimento monitorio; (ii) il giudizio di opposizione proposto da I Giardini Reali S.r.l. si è concluso con la sentenza n. 1334/2010 emessa dal Tribunale di Roma con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione spiegata e revocato il decreto ingiuntivo n. 6230/2006, con compensazione delle spese di lite; (iii) avverso la sentenza n. 1334/2010 Invitalia S.p.a. ha proposto appello che si è concluso



con la sentenza n. 7521/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Roma con cui è stata accolto il gravame e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo, con condanna della società I Giardini Reali S.r.l. al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio; (iv) la società resistente ha proposto giudizio per revocazione conclusosi con la sentenza n. 4416/2023 emessa dal Tribunale di Roma che ne ha dichiarato l'inammissibilità, condannando Giardini Reali S.r.l. al pagamento delle spese di lite; (v) in data 6.02.2024 Invalia S.p.a. ha notificato alla società le sentenze n. 7521/2017 e n. 4416/2023 unitamente all'atto di precetto per € 82.943,82, oltre interessi, rimasto inevaso.

Nonostante la regolarità della notifica da parte della cancelleria del ricorso per la liquidazione controllata e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo pec della società, Giardini Reali S.r.l. è rimasta contumace.

Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Caserta e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sempre in via preliminare, va rilevato che, in virtù del rinvio contenuto all'art. 65 co 2 CCII, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata soggiace alla disciplina generale dettata per il procedimento unitario dal Titolo III del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto compatibile.

Ciò posto, versando in ipotesi di liquidazione controllata ad istanza di chi si assume creditore, va esaminato il tema della legittimazione ad agire della ricorrente, secondo i criteri interpretativi formati a proposito dell'art. 40 CCII.

In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – *rectius* di liquidazione controllata – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge Fallimentare ha avuto modo di chiarire che *"In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo"*



scopo di verificare la legittimazione dell'istante" (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del 28.11.2018).

Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente Invitalia S.p.a. fondata sulle sentenze n. 7521/2017 e n. 4416/2023 rese dalla Corte d'Appello di Roma, notificate entrambe unitamente all'atto di precetto in data 6.02.2024 alla società I Giardini Reali S.r.l. Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 268 co 2 CCII, il quale dispone che *Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).* Da parte sua, l'art. 2, co. 1, lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. "minori" che, dunque, possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione controllata, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale; ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Orbene, rispetto all'allegazione e prova della sussistenza dei suddetti requisiti dimensionali, la disciplina del procedimento unitario, applicabile con i limiti di compatibilità accennati, prevede che, ove richieda l'apertura di una liquidazione giudiziale il creditore ha l'onere di allegare che il suo debitore è un imprenditore commerciale che versa in stato d'insolvenza.

Spetta al debitore, viceversa, allegare e documentare i fatti impeditivi della pronuncia e, in primo luogo, ai sensi dell'art. 121 CCII, che esso riveste la natura d'impresa minore nell'accezione di cui all'art. 2 cit.

In sostanza, come nel procedimento di liquidazione giudiziale, anche in quello di liquidazione controllata ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2019, tali requisiti atti a qualificare l'impresa come "minore" devono ritenersi dimostrati.

Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 268 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione controllata. Invero, proprio dalla norma di cui all'art. 268 CCII è possibile derivare l'applicazione, alla procedura



di liquidazione controllata, della norma di cui all'art. 42 CCII.

Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi integrati alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2019 presso il Registro delle Imprese.

Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello *stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*.

Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.

Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2019, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 82.943,82, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 1.324.113,99.

Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società. Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione controllata a carico della società resistente, da cui consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

P.Q.M.

Letto l'art. 270 CCII;

Dichiara aperta la liquidazione controllata a carico **società I Giardini Reali s.r.l. (C.F./P.IVA n. 02317540611)** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Douhet, n. 33;

Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Marta Sodano;

Nomina Liquidatore il Dott. Giuseppe Romano;

Ordina alla società debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e discali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della società debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10



co 3 CCII;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

Dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e ne chieda l'iscrizione al registro delle imprese;

Ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

Dispone che il Liquidatore notifichi la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 co 4 CCII alla società debitrice, ai creditori e ai soggetti titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Dispone che entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il Liquidatore depositi in cancelleria la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 co 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Dispone che il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;

Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

Dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni



altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il Liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.05.2024

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta



P.U. R.G. n. 37-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice est.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.05.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 37-1/2024 su ricorso depositato da **Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a.** (già Sviluppo Italia S.p.a.), (P.IVA n. 05678721001/REA n. 910303) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Calabria, nn. 46/48, ivi elettivamente domiciliata alla via della Giuliana, n. 37, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Gorelli e Marco Moriconi che, anche disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII della società **I Giardini Reali s.r.l.** (C.F./P.IVA n. 02317540611) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Douhet, n. 33;

resistente contumace

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29.02.2024, la ricorrente Invitalia S.p.a. ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata della società I Giardini Reali S.r.l. ai sensi degli artt. 268. e ss CCII.

A fondamento della propria istanza, la società ricorrente ha esposto che: (i) con Decreto Ingiuntivo n. 6230/2006 emesso dal Tribunale di Roma il 25.03.2006 e notificato il 26.04.2006 è stato ingiunto alla società resistente il pagamento della somma di € 47.744,57, oltre spese del procedimento monitorio; (ii) il giudizio di opposizione proposto da I Giardini Reali S.r.l. si è concluso con la sentenza n. 1334/2010 emessa dal Tribunale di Roma con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione spiegata e revocato il decreto ingiuntivo n. 6230/2006, con compensazione delle spese di lite; (iii) avverso la sentenza n. 1334/2010 Invitalia S.p.a. ha proposto appello che si è concluso

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4acc281852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d5c0e938f
Firmato Da: SODANO MARTA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 31c06470988456c011b8a65511703e13



con la sentenza n. 7521/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Roma con cui è stata accolto il gravame e confermato il decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo, con condanna della società I Giardini Reali S.r.l. al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio; (iv) la società resistente ha proposto giudizio per revocazione conclusosi con la sentenza n. 4416/2023 emessa dal Tribunale di Roma che ne ha dichiarato l'inammissibilità, condannando Giardini Reali S.r.l. al pagamento delle spese di lite; (v) in data 6.02.2024 Invalia S.p.a. ha notificato alla società le sentenze n. 7521/2017 e n. 4416/2023 unitamente all'atto di precetto per € 82.943,82, oltre interessi, rimasto inevaso.

Nonostante la regolarità della notifica da parte della cancelleria del ricorso per la liquidazione controllata e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo pec della società, Giardini Reali S.r.l. è rimasta contumace.

Va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la Camera di Commercio di Caserta), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in Caserta e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sempre in via preliminare, va rilevato che, in virtù del rinvio contenuto all'art. 65 co 2 CCII, il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata soggiace alla disciplina generale dettata per il procedimento unitario dal Titolo III del Codice della Crisi e dell'Insolvenza e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto compatibile.

Ciò posto, versando in ipotesi di liquidazione controllata ad istanza di chi si assume creditore, va esaminato il tema della legittimazione ad agire della ricorrente, secondo i criteri interpretativi formati a proposito dell'art. 40 CCII.

In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – *rectius* di liquidazione controllata – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge Fallimentare ha avuto modo di chiarire che *"In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo"*



scopo di verificare la legittimazione dell'istante" (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del 28.11.2018).

Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale della ricorrente Invitalia S.p.a. fondata sulle sentenze n. 7521/2017 e n. 4416/2023 rese dalla Corte d'Appello di Roma, notificate entrambe unitamente all'atto di precetto in data 6.02.2024 alla società I Giardini Reali S.r.l. Sul piano dimensionale ricorrono i requisiti richiesti dall'art. 268 co 2 CCII, il quale dispone che *Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura di liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).* Da parte sua, l'art. 2, co. 1, lett. d) individua i soggetti sottoponibili alla liquidazione giudiziale con esclusione delle imprese c.d. "minori" che, dunque, possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione controllata, ossia di quelle imprese che realizzino un attivo patrimoniale non superiore a euro trecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale; ricavi, in qualunque modo risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale e debiti non superiori ad euro cinquecentomila nei tre anni precedenti il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Orbene, rispetto all'allegazione e prova della sussistenza dei suddetti requisiti dimensionali, la disciplina del procedimento unitario, applicabile con i limiti di compatibilità accennati, prevede che, ove richieda l'apertura di una liquidazione giudiziale il creditore ha l'onere di allegare che il suo debitore è un imprenditore commerciale che versa in stato d'insolvenza.

Spetta al debitore, viceversa, allegare e documentare i fatti impeditivi della pronuncia e, in primo luogo, ai sensi dell'art. 121 CCII, che esso riveste la natura d'impresa minore nell'accezione di cui all'art. 2 cit.

In sostanza, come nel procedimento di liquidazione giudiziale, anche in quello di liquidazione controllata ricorre una presunzione che spettava al debitore superare attraverso la produzione dei bilanci e delle scritture contabili del triennio antecedente il deposito del ricorso. In assenza della costituzione della società debitrice e in considerazione del fatto che dalla visura camerale risulta che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2019, tali requisiti atti a qualificare l'impresa come "minore" devono ritenersi dimostrati.

Ciò è tanto più vero che la disposizione dell'art. 268 CCII va interpretata alla luce dell'intero impianto normativo che delinea l'istruttoria che caratterizza il procedimento unitario e, in particolare, l'istruttoria che il Tribunale deve effettuare in presenza di un ricorso per la liquidazione controllata. Invero, proprio dalla norma di cui all'art. 268 CCII è possibile derivare l'applicazione, alla procedura



di liquidazione controllata, della norma di cui all'art. 42 CCII.

Gli artt. 42 co 1, 367 commi 3 e 6 e 41 co 6 CCII, infatti, consentono al Tribunale di acquisire d'ufficio le informazioni presso le banche dati pubbliche, contemplando anche l'acquisizione di quelle informazioni rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, co 1, lett. d) che, come già anticipato, devono ritenersi integrati alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli anni successivi al 2019 presso il Registro delle Imprese.

Ricorre altresì lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co 1, lett. b) consistente nello *stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

Come già affermato dalla giurisprudenza nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, l'insolvenza consiste nella incapacità conclamata del debitore di far fronte agli impegni aziendali in maniera irreversibile che può essere dimostrata dal creditore mediante fatti esteriori sintomatici dell'incapacità dell'azienda di operare sul mercato con regolarità.

Nella fattispecie in esame, tali fatti sono rappresentati dal mancato deposito dei bilanci successivi all'anno 2019, dal debito contratto con la ricorrente, per l'importo complessivo di € 82.943,82, nonché dai debiti tributari e contributivi per complessivi € 1.324.113,99.

Tali elementi, valutati complessivamente, consentono di ritenere esistente lo stato di insolvenza della società resistente – inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e, dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società. Va pertanto dichiarata aperta la liquidazione controllata a carico della società resistente, da cui consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

P.Q.M.

Letto l'art. 270 CCII;

Dichiara aperta la liquidazione controllata a carico **società I Giardini Reali s.r.l. (C.F./P.IVA n. 02317540611)** in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caserta, via Douhet, n. 33;

Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Marta Sodano;

Nomina Liquidatore il Dott. Giuseppe Romano;

Ordina alla società debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e discali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della società debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10



co 3 CCII;

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

Dispone che il Liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e ne chieda l'iscrizione al registro delle imprese;

Ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

Dispone che il Liquidatore notifichi la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 co 4 CCII alla società debitrice, ai creditori e ai soggetti titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Dispone che entro due giorni dalla comunicazione della nomina, il Liquidatore depositi in cancelleria la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 co 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

Dispone che il Liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il Liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice delegato;

Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;

Dispone che il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni



altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il Liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 29.05.2024

Il Giudice est.

Dr.ssa Marta Sodano

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta

